RATIO QUOTIDIANO
Il commento e la critica delle più importanti notizie del momento

IMPOSTE DIRETTE

di MARCO NESSI

# Concordato preventivo biennale: la decadenza si fa più mite

*Con l'art. 28 D.Lgs. 148/2026 l'adesione al Cpb senza i requisiti o con cause di esclusione è priva di effetti, non decadenza: la guida Cndcec-Agenzia del 16.09.2026 ne chiarisce la portata e le premialità del rinnovo.*

Il 16.09.2026 il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e l'Agenzia delle Entrate hanno pubblicato una guida operativa condivisa sul concordato preventivo biennale, prima forma di collaborazione istituzionale tra i 2 organismi su un istituto disciplinato dal D.Lgs. 13/2024 e ridisegnato dall'art. 28 del decreto Omnibus (D.Lgs. 148/2026). La novità più rilevante riguarda proprio le conseguenze dell'adesione priva dei presupposti: a partire dal biennio 2026-2027, se il contribuente non possiede i requisiti di accesso previsti dall'art. 10 D.Lgs. 13/2024 (applicazione degli Isa e rispetto della soglia di 5.000 euro di debiti tributari e contributivi definitivamente accertati) o ricade in una delle cause di esclusione dell'art. 11, **l'adesione è semplicemente priva di effetti, senza che scatti la più grave decadenza.**

La distinzione è tecnicamente rilevante se solo si considera che:
- le cause di esclusione operano nella fase di accesso al concordato e oggi, con il nuovo c. 1-bis dell'art. 11, rendono l'adesione priva di effetti;
- le cause di cessazione e di decadenza intervengono successivamente (ovvero nel corso del biennio già concordato), e continuano a produrre gli effetti più severi, compreso l'obbligo di versare le imposte sul reddito e sul valore della produzione netta effettivamente conseguiti, se superiori a quelli concordati.

Resta dunque decadenza, e non mera inefficacia, **l'ipotesi di accertamento nel biennio o di omessi versamenti non regolarizzati dopo la comunicazione di irregolarità** ex art. 36-bis D.P.R. 600/1973. Un secondo chiarimento della guida ha riguardato la possibilità, sempre dal biennio 2026-2027, di regolarizzare le violazioni dichiarative, anche relative alla comunicazione dei dati rilevanti per la proposta, senza temere la decadenza indipendentemente dall'impatto della correzione: le relative sanzioni si definiscono con il ravvedimento operoso ex art. 13 D.Lgs. 472/1997 e la proposta di concordato si adegua automaticamente ai dati corretti. La guida affronta poi il vincolo *"all in, all out"* che lega le proposte di associazioni professionali o società tra professionisti ai singoli associati con partita Iva individuale: **il vincolo non opera se le attività svolte rientrano in Isa differenti,** e la mera esclusione dagli Isa di un associato non impedisce l'adesione della struttura associata né degli altri associati, purché ricorrano le ulteriori condizioni di legge.

**Per chi rinnova l'adesione dopo il primo biennio 2024-2025,** il decreto Omnibus amplifica le premialità: le soglie per l'esonero dal visto di conformità sulle compensazioni salgono da 70.000 a 100.000 euro per l'Iva e da 50.000 a 70.000 euro per le imposte dirette e l'Irap, l'anticipazione dei termini di decadenza dall'accertamento passa da 1 a 2 anni e sono ammessi pagamenti rateali di saldo e acconto senza interessi. Solo a chi rinnova, inoltre, l'art. 29 D.Lgs. 148/2026 riserva il ravvedimento speciale per una o più annualità 2020-2023, con un'imposta sostitutiva modulata sul punteggio Isa di ciascun periodo, calcolata su un incremento forfetario (ordinariamente proporzionale al punteggio, o del 25% per chi era escluso dagli Isa) e soggetta a un minimo di 1.000 euro per annualità.

L'adesione o la revoca per il biennio 2026-2027 vanno comunicate entro il **31.10.2026,** ovvero entro il 10° mese successivo alla chiusura dell'esercizio per i soggetti non solari, mediante il modello CPB 2026/2027, in invio congiunto al modello Isa oppure autonomo con il frontespizio del modello Redditi. La guida congiunta segna un passo utile di certezza applicativa, ma la sua lettura più significativa sta nel perimetro che essa stessa traccia: mitigare le conseguenze di un errore di accesso (spesso dovuto a un dato mal comunicato o a un requisito verificato in ritardo) non equivale ad attenuare il rigore sulle violazioni commesse nel biennio concordatario, per le quali la decadenza, con il recupero integrale delle imposte sul reddito effettivo, resta intatta.

Riproduzione vietata - lunedì 21 settembre 2026